

COMUNE DI TICINETO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO E DEI
CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DELLA
LEGGE 07.08.1990 N. 241.

Legge 8 giugno 1990, n. 142
Legge 7 agosto 1990, n. 241
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352

INDICE SISTEMATICO

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - I DIRITTI D'ACCESSO
Art. 1 Fonti e finalità

Capo II - SOGGETTI DEI DIRITTI DI ACCESSO
Art. 2 Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale
Art. 3 Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Parte II
I PROCEDIMENTI DI ACCESSO

Capo I - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 4 Sistema organizzativo
Art. 5 Ordinamento del servizio
Art. 6 Semplificazione dei procedimenti
Art. 7 Attivazione e funzionamento del servizio di accesso
Art. 8 Il responsabile del procedimento di accesso
Art. 9 Funzioni di organizzazione, indirizzo e controllo

Capo II - CENTRO DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Art. 10 Istituzione - condizioni
Art. 11 Istituzione - organizzazione
Art. 12 Compiti del "Centro servizi"
Art. 13 Compiti del dirigente del "Centro servizi"
Art. 14 Compiti delle unità organizzative

Capo III - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'ACCESSO
Art. 15 Accesso informale
Art. 16 Procedimento formale di accesso
Art. 17 Modalità per l'esercizio dell'accesso
Art. 18 Ammissione all'esercizio dei diritti
Art. 19 Termini

| | | | |
|--------|------------------------------------|---------|---|
| Capo I | - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO | Art. 38 | Finalità e termini |
| | | Art. 39 | Strutture e servizi |
| | | Art. 40 | Proposte e provvedimenti |
| | | Art. 41 | Diritto di accesso alle strutture e ai servizi - tutela |

Parte V
ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

| | | | |
|----------|--|---------|---|
| Capo III | - DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI | Art. 36 | I Consiglierei comunali |
| | | Art. 37 | Accesso agli atti del procedimento amministrativo |

| | | | |
|---------|--|---------|----------|
| Capo II | - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE | Art. 35 | Modalità |
|---------|--|---------|----------|

| | | | |
|--------|------------------------------------|---------|---|
| Capo I | - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE | Art. 33 | Atti dell'Amministrazione comunale e documenti amministrativi |
| | | Art. 34 | Esercizio del diritto |

Parte IV
IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI

| | | | |
|---------|---|---------|---------------------------------------|
| Capo II | - INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI | Art. 29 | Programma annuale d'interventi |
| | | Art. 30 | Pubblicazioni all'albo pretorio |
| | | Art. 31 | Pubblicazioni nel territorio comunale |
| | | Art. 32 | Realizzazione del diritto di accesso |

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|
| Capo I | - ESERCIZIO DEL DIRITTO | Art. 25 | Garanzie del diritto |
| | | Art. 26 | Oggetto del diritto |
| | | Art. 27 | Esercizio del diritto |
| | | Art. 28 | Informazioni contenute in strumenti informatici |

Parte III
IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

| | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Capo IV | - ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO | Art. 20 | Atti dell'Amministrazione comunale |
| | | Art. 21 | Documenti amministrativi |
| | | Art. 22 | Differimento dell'accesso |
| | | Art. 23 | Esclusioni e limitazioni dell'accesso |
| | | Art. 24 | Silenziario-rifiuto |

Parte VI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI

- Art. 42 Concessionari di pubblici servizi
- Art. 43 Aziende speciali comunali
- Art. 44 Istituzioni comunali
- Art. 45 Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

Parte VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 Archivio delle schede di accesso
- Art. 47 Norma transitoria
- Art. 48 Entrata in vigore del regolamento

Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
I DIRITTI D'ACCESSO

Art. 1

Fonti e finalità

1. Il presente regolamento determina le misure organizzative per l'attuazione dei principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e dallo statuto comunale, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono, per concessione della stessa, pubblici servizi comunali.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto dei provvedimenti di cui al successivo art. 20. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, per rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all'attività del Comune.

3. Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Amministrazione comunale o dai concessionari di pubblici servizi comunali, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo, stabilito dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge, nella forma più idonea a garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento stesso, da parte del soggetto competente tenuto ad effettuare l'istruttoria, a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 37.

Capo II
SOGGETTI DEI DIRITTI DI ACCESSO

Art. 2

Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale

1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale, di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' assicurato:

a) a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacita' di agire, ai sensi dell'art. 2 del Codice Civile;

b) ai Consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso e' garantito da norme speciali, di cui all'art. 36 del presente regolamento;

c) ai rappresentanti delle:

- associazioni ed istituzioni registrate per l'attivita' di partecipazione che svolgono nel Comune;

- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) ai rappresentanti delle:

- istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attivita' sociale, culturale ed economica d'interesse generale;

- persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attivita' nel territorio comunale;

e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

4. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, fotografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'Ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici e diffusi, che dimostrino, con idonea motivazione, che l'esercizio del diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti.

2. Il diritto di accesso del soggetto, di cui al precedente comma, è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l'interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 3

3. Per le modalità di ammissione all'accesso degli altri soggetti di cui al primo comma, etettuate direttamente od a mezzo di rappresentanti, tutori o curatori, si osservano le disposizioni di cui ai successivi artt. 15 e 16.

2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata da parte del responsabile del procedimento amministrativo presso le stesse in corso o dal titolare dell'ufficio procedente.

f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, amministrazione, istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal successivo art. 3.

